

TESTO EMENDATO



COMUNE DI CASTELBUONO
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO
COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA**

Approvato con deliberazione Di Consiglio Comunale n. 09 del 25/03/2024.

Art.1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto o in modalità mista, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, in caso di eventi eccezionali e imprevedibili, di uno stato di emergenza, nonché di esigenze straordinarie quali l'assenza di un Consigliere Comunale che presta servizio fuori dal territorio Regionale, oppure impedito alla partecipazione per malattia o impossibilitato a partecipare per comprovati, imprevedibili motivi. La convocazione verrà disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i Capigruppo.

Art. 2

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:

- a)** pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- b)** trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione;
- c)** tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali.

Art. 3

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a)** la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza, in luoghi diversi dalla sede istituzionale, in modalità sincrona e in tempo reale;
- b)** la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

- c)** la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d)** la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e)** la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f)** la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g)** la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario;
 - h)** la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i)** la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
- 2.** La piattaforma deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4

Convocazione

- 1.** Il Presidente del Consiglio Comunale convoca le sedute del Consiglio come da regolamento del Consiglio comunale. Della convocazione è informato il Segretario comunale.
- 2.** L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
- 3.** Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento del Consiglio comunale.
- 4.** La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta Comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
- 5.** Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

- 1.** Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
- 2.** È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle

prescrizioni del presente Regolamento.

3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio o di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio videoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

4. Ciascun Consigliere si impegna a mantenere attiva la videocamera per l'intera durata della seduta. ⁽¹⁾

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Comunale, di concerto con il Presidente del Consiglio, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando [*videocamera e*]⁽²⁾ microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà, risultando pertanto assente ai fini del numero legale.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale possono essere presenti il Presidente del Consiglio comunale ed il Segretario comunale o suo sostituto. Nel caso in cui quest'ultimi non siano presenti, si collegheranno in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle necessarie funzioni.

2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio Comunale secondo le prescrizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

(1) Emendamento approvato.

(2) Cassato

3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

- a)** problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta
- b)** o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può

disporre una sospensione dei lavori per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

c) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4. Per quanto riguarda la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.

5. La presentazione di eventuali documenti/ordini del giorno sull'argomento in discussione può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale.

Art. 8

Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9

Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento del Consiglio comunale.

2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.

I Consiglieri intervengono previa ammissione del Presidente, attivando [*la propria videocamera ed*] ⁽²⁾ il microfono, che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

3. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

(2) Cassato

Art.10

Votazioni

- 1.** Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
- 2.** Il voto è espresso:
 - a)** per chiamata nominale da parte del Presidente del Consiglio attivando, il Consigliere collegato in videoconferenza, la videocamera e il microfono, ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione, o mediante dichiarazione di voto;
 - b)** avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, ove il sistema lo permetta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
- 3.** Il Presidente, con l'assistenza del Segretario:
 - accerta i voti espressi dai consiglieri che partecipano alla seduta sia in presenza che in videoconferenza;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
- 4.** Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a)** riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b)** rimandare l'esito della votazione ad altra seduta.

Art. 11

Votazioni a scrutinio segreto

- 1.** Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
- 2.** Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12

verbale

- 1.** Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
- 2.** Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- 3.** La registrazione della seduta sarà conservata agli atti della Segreteria Generale

per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 13

Protezione dei dati personali

- 1.** Le riprese audio/video in corso di seduta in videoconferenza o mista possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute.
- 2.** Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, in caso di seduta pubblica mista, le telecamere sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio.
- 3.** Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art.14

Norme finali

- 1.** Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento del Consiglio Comunale.